

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO, L'UNIONE TERRE DI CASTELLI, L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA E LA PROVINCIA DI MODENA, PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI PER L'IMPIEGO DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI NELL'APPENNINO MODENESE.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, tra:

- La **COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO**, con sede a _____ - via _____ rappresentata da _____ nella sua qualità di _____;
- **L'UNIONE TERRE DI CASTELLI** con sede a _____ - via _____ rappresentata da _____ nella sua qualità di _____, ;
- **L'UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA** con sede a _____ - via _____ rappresentata da _____ nella sua qualità di _____;
- La **PROVINCIA DI MODENA**, con sede in Modena - Viale Martiri della Libertà n. 34, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____;

PREMESSO

- che i cittadini residenti nei Comuni dell'Appennino Modenese, rientranti nella competenza territoriale dei Centri per l'Impiego di Pavullo, Sassuolo e Vignola, possono incontrare notevoli difficoltà e disagi, anche economici, nella ricerca di lavoro e nell'utilizzo concreto dei servizi offerti dai Centri stessi, a causa della distanza, in alcuni casi notevole, dal Centro per l'Impiego e delle difficoltà di collegamento connesse alla conformazione orografica del territorio e alla minor capillarità della rete di trasporti pubblici;
- che in questo contesto è necessario individuare azioni che possano favorire il contatto tra gli utenti, in particolare quelli residenti nei territori più distanti o con maggiori difficoltà legate alla mobilità personale, e il Centro per l'Impiego, nella consapevolezza che l'accesso ai servizi e alle informazioni rappresenta un elemento fondamentale per offrire maggiori opportunità nella ricerca del lavoro;
- che l'art. 32 co. 8 della L.R. 17/2005 prevede che per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 5 dello stesso articolo le Province possano avvalersi, previa intesa, dei Comuni singoli o associati, qualora sussistano le necessarie condizioni di adeguatezza organizzativa;
- che il D.Lgs. 469/97 recante norme sul conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro all'art. 4 comma 2 prevede che le Province possano utilizzare strumenti di raccordo con gli altri enti locali per l'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti trasferiti in materia di collocamento;
- che la L.R. 21/2012 ha introdotto una nuova disciplina di riordino delle funzioni che prevede, tra l'altro, l'estinzione delle Comunità montane, che sono trasformate in Unioni dei comuni montani;
- che, sulla base di quanto previsto dalla citata L.R. 21/2012 con Decreto del Presidente della Regione n. 121 del 25/6/13 si è provveduto all'estinzione della Comunità Montana del Frignano e pertanto i Comuni appartenuti alla stessa dovranno costituire, entro il termine previsto dalla normativa regionale, le nuove Unioni di Comuni o aderire a quelle già esistenti, distintamente in base agli ambiti ottimali in cui il programma di riordino li ha inclusi. L'estinzione ha effetto dall'insediamento degli organi delle Unioni di Comuni subentranti alla Comunità Montana soppressa;
- che, ai sensi di quanto previsto dall'art 8 co.2 della citata L.R. 21/2012, dalla data di estinzione della Comunità montana, l'Unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della

Comunità montana estinta e, fino ad eventuale diversa disposizione di legge, subentra nell'esercizio delle funzioni o dei compiti conferiti alla Comunità montana;

- che, oltre a quanto previsto dalla citata L.R. 21/2012, è in atto a livello nazionale un processo di riordino istituzionale ad esito del quale saranno ridefinite la natura e le funzioni delle Province, che potrà determinare la necessità di revisione del presente accordo.

Tutto ciò premesso, tra gli Enti sopraccitati a mezzo dei loro legali rappresentanti, si stipula il seguente protocollo d'intesa.

Art. 1

Obiettivi e finalità

Con il presente accordo la Provincia di Modena e le Unioni di Comuni sopra citate intendono:

- rafforzare e consolidare la rete territoriale per assicurare agli utenti un più agevole accesso alle informazioni, ai servizi amministrativi, alla consultazione delle banche dati e delle informazioni utili per la ricerca del lavoro;
- promuovere azioni di formazione/informazione del personale e degli utenti, con particolare riferimento all'utilizzo delle nuove tecnologie che consentono l'accesso ai servizi on line;
- potenziare lo scambio di dati e la connessione di rete fra i Centri per l'Impiego e la rete locale, al fine di sviluppare iniziative volte a incrementare la conoscenza del contesto socio-economico e dei fabbisogni locali in materia di lavoro e sviluppare l'integrazione nella programmazione e realizzazioni di azioni per la qualificazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di elevare l'occupabilità degli utenti e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- favorire la collaborazione tra i Centri per l'Impiego e le Amministrazioni firmatarie nella progettazione e realizzazione di azioni rivolte ai cittadini colpiti dagli effetti della perdurante crisi economica.

In particolare, attraverso il presente protocollo, le Amministrazioni firmatarie definiscono modalità di integrazione e collaborazione, che consentano ai cittadini di fruire nei propri comuni di residenza di alcuni dei servizi ed informazioni di competenza dei Centri per l'Impiego, realizzando modalità di fruizione "a distanza", anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei servizi *on line* messi a disposizione dalla Provincia e dalla Regione.

Art 2

Ambito di applicazione e destinatari

Il presente accordo si applica ai cittadini residenti nei Comuni dell'Appennino Modenese facenti parte delle Unioni di Comuni firmatarie e ricadenti nella competenza dei Centri per l'Impiego di Sassuolo, Pavullo nel Frignano e Vignola.

Art. 3

Modalità di attuazione

Le Unioni di Comuni individuano, in accordo con le Amministrazioni Comunali e compatibilmente con le condizioni organizzative, una rete di sportelli diffusa sul territorio (es. biblioteche, URP...) presso i quali, attraverso forme di collaborazione con la Provincia, i cittadini possano avere accesso ad alcuni dei servizi offerti dai Centri per l'Impiego, riducendo i disagi connessi agli spostamenti.

Per lo svolgimento di tali attività, le Unioni di Comuni possono avvalersi di altri soggetti (es. patronati ...) che, in ogni caso, dovranno svolgere l'attività di supporto a titolo gratuito per gli utenti.

Le procedure operative per l'erogazione dei servizi ed attività oggetto del presente accordo saranno definite dal gruppo di lavoro di cui al successivo art.9, individuando le modalità più idonee ed efficaci nel rispetto della normativa vigente, garantendo in particolare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Le Unioni di Comuni dovranno comunicare alla Provincia le informazioni (recapiti, orari di apertura, nominativo del referente...) relative alle sedi individuate per l'accesso ai servizi e alle attività oggetto del presente accordo, impegnandosi altresì a comunicare ogni successiva variazione.

Art. 4 **Attività e servizi oggetto dell'accordo**

Le parti s'impegnano a realizzare forme di integrazione collaborazione con riferimento ai servizi ed attività elencati ai successivi articoli 5, 6, 7 e 8, ferma restando la possibilità, previo accordo tra le Amministrazioni firmatarie, di definire ulteriori ambiti di collaborazione ed integrazione, in considerazione di modifiche normative, ampliamento della gamma di servizi erogati dai Centri per l'Impiego, sviluppo di ulteriori possibilità di fruizione di *servizi on line* rispetto a quelli disponibili alla data di sottoscrizione del presente protocollo.

art. 5 **Servizi amministrativi**

Le Amministrazioni firmatarie definiscono con il presente accordo modalità di collaborazione ed integrazione finalizzate a garantire ai destinatari di cui all'art. 2 la possibilità di usufruire di servizi ed attività di tipo amministrativo di competenza del Centro per l'Impiego, senza la necessità di recarsi presso la sede del Centro stesso.

Gli ambiti di collaborazione ed integrazione riguardano in particolare:

1. Promozione utilizzo del Portale regionale "Lavoro per Te", che consente ai cittadini di usufruire di una serie di servizi amministrativi on line. Con riferimento a tale servizio:
 - la Provincia s'impegna a realizzare azioni formative/informative nei confronti degli utenti e degli operatori delle Amministrazioni comunali, al fine di diffondere la conoscenza dello strumento e favorire la fruibilità dello stesso da parte dell'utenza;
 - le Unioni di Comuni s'impegnano, attraverso la rete di sportelli sopra citata, a fornire agli utenti il necessario supporto all'accesso dei servizi offerti dal Portale, con particolare riferimento alle modalità di "accreditamento forte" che consentono l'utilizzo dei servizi amministrativi.

Le modalità tecniche di dettaglio per lo sviluppo di quest'area di collaborazione saranno definite dal gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 9.

1. Ritiro di documentazione amministrativa: attraverso la rete di sportelli definita dalle Amministrazioni firmatarie, gli utenti potranno consegnare e ricevere modulistica e documentazione di competenza del Centro per l'Impiego.

A titolo esemplificativo potranno essere consegnati:

- moduli di adesione alle chiamate per l'avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione (Art 16 L.56/87);
- moduli di iscrizione alle liste del collocamento mirato (L68/99) e documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari all'iscrizione;
- adesione alle offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l'impiego, comprese le occasioni di lavoro riservate agli iscritti al collocamento mirato, ferma restando la promozione dell'utilizzo di modalità telematiche di candidatura, qualora disponibili;
- altra documentazione necessaria per la definizione di pratiche di competenza del Centro per l'Impiego.

La documentazione sarà trasmessa al Centro per l'Impiego, il quale, effettuate le necessarie verifiche in merito alla regolarità della documentazione e al possesso dei requisiti, procederà all'erogazione del servizio e alla produzione di eventuali documenti o certificati da far pervenire all'utente.

Il gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 9 definirà le modalità operative dello scambio di documentazione e modulistica tra le parti contraenti, avendo cura di individuare i sistemi di comunicazione più idonei ed efficaci, promuovendo in particolare l'utilizzo di forme di comunicazione "digitale".

Le modalità operative dovranno altresì garantire il rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Art. 6

Servizi di consulenza e specialistici

Al fine di favorire l'accesso dei destinatari del presente accordo alle azioni di supporto nella ricerca del lavoro erogate dai Centri per l'Impiego, la Provincia s'impegna ad erogare le stesse in sedi decentrate rispetto ai Centri per l'Impiego. In particolare, potranno essere erogati i seguenti servizi specialistici:

- colloqui orientativi ed informativi di gruppo, anche per particolari categorie di utenti;
- laboratori di ricerca attiva del lavoro;
- colloqui individuali di presa in carico delle persone con disabilità, qualora le particolari condizioni di salute o sociali dell'utente lo rendano necessario;

Le sedi e la periodicità dell'erogazione dei servizi saranno definiti di comune accordo tra le Amministrazioni firmatarie, in relazione all'analisi del fabbisogno e alle condizioni tecniche e organizzative di fattibilità.

Art. 7

Consultazione delle banche dati delle offerte di lavoro

La Provincia s'impegna a mettere a disposizione della rete di sportelli sopra citata, per la consultazione da parte degli utenti, tutte le informazioni relative alle *vacancies* disponibili presso il Centri per l'impiego di riferimento.

La messa a disposizione delle informazioni relative alle *vacancies* avverrà attraverso le modalità più idonee a garantirne la fruibilità da parte degli utenti, sulla base di quanto definito dal gruppo di lavoro di cui al successivo articolo 9, anche in considerazione delle diverse condizioni organizzative presenti presso gli sportelli della rete.

In particolare, la consultazione delle *vacancies* potrà avvenire attraverso:

- l'accesso al Portale regionale "Lavoro per Te" e al Portale Lavoro provinciale;
- la messa a disposizione da parte della Provincia della banca dati *on line* ad uso degli operatori contenente una raccolta delle *vacancies* non gestite dai Centri per l'Impiego. Tale banca dati dovrà essere utilizzata dagli operatori degli sportelli della rete e non direttamente dall'utente;
- la messa a disposizione da parte della Provincia degli elenchi delle offerte di lavoro pubblicati nelle bacheche dei Cpi, per l'esposizione in forma cartacea presso i locali della rete di sportelli definita con l'accordo.

Le Unioni di comuni s'impegnano a favorire, anche attraverso l'assistenza agli utenti, l'utilizzo delle modalità di consultazione e candidatura *on line*, con particolare riferimento al Portale Regionale Lavoro per Te e al Portale Lavoro della Provincia. Ove le condizioni tecnico-organizzative lo consentano, potranno essere messe a disposizione degli utenti postazioni di auto-consultazione.

La Provincia s'impegna a realizzare a favore degli operatori degli sportelli della rete azioni di formazione per la consultazione delle banche dati disponibili e l'assistenza all'utente nelle modalità di candidatura.

Art. 8

Azioni formative ed informative

Al fine di garantire l'attuazione dell'accordo e favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, la Provincia s'impegna a realizzare:

- azioni formative rivolte agli operatori della rete di sportelli con riferimento sia all'utilizzo del Portale "Lavoro per Te" e delle banche dati, sia alle informazioni necessarie per fornire all'utente assistenza di base nella compilazione della modulistica e nella presentazione delle candidature per le offerte di lavoro disponibili;
- azioni formative /informative rivolte all'utenza finalizzate a diffondere la conoscenza dei servizi *on line* in materia di lavoro messi a disposizione dalla Provincia e dalla Regione;
- percorsi di alfabetizzazione informatica per l'utilizzo dei servizi *on line* rivolti ai cittadini residenti nei comuni dell'Appennino modenese;
- azioni formative/informative rivolte agli operatori delle Amministrazioni firmatarie volte ad approfondire la conoscenza dei diversi strumenti giuridici a disposizione per la realizzazione di azioni a sostegno dei cittadini colpiti dalla perdurante crisi economica (cd. voucher, tirocini, LPU, ecc)

Le Unioni di Comuni, anche attraverso accordi con le Amministrazioni Comunali interessate, s'impegnano a mettere a disposizione le sedi idonee alla realizzazione delle attività di cui al presente articolo.

Art. 9

Gruppo tecnico per l'attuazione dell'accordo

Sarà costituito un gruppo di lavoro, composto di referenti delle Amministrazioni firmatarie, con i seguenti compiti:

- definizione delle modalità tecnico-organizzative di dettaglio per la realizzazione delle attività oggetto del protocollo d'intesa;
- definizione di azioni di informazione e pubblicizzazione del servizio, al fine di garantirne un ottimale utilizzo da parte degli utenti;
- monitoraggio dell'attuazione dell'accordo, attraverso l'analisi dei risultati e delle eventuali criticità, oltre alla definizione degli opportuni adeguamenti delle modalità tecnico-organizzative di cui sopra;
- formulazione di proposte con riferimento allo sviluppo di nuovi servizi /attività oggetto di collaborazione, che dovranno essere sottoposte alle Amministrazioni firmatarie.

Art. 10

Monitoraggio

La verifica sull'andamento delle attività e servizi oggetto del presente protocollo d'intesa è effettuata attraverso incontri periodici tra le Amministrazioni firmatarie, anche sulla base degli esiti delle analisi effettuate dal gruppo di lavoro di cui all'art 9.

In occasione delle verifiche periodiche potranno essere definiti ulteriori servizi o attività oggetto di collaborazione ed integrazione e saranno esaminate le eventuali necessità di modifica del presente protocollo d'intesa.

Art. 11

Rapporti finanziari

Ciascuna Amministrazione firmataria assumerà direttamente le spese inerenti alla parte del servizio svolto presso i propri uffici.

La Provincia assumerà direttamente le spese inerenti alla realizzazione delle attività formative ed informative previste all'articolo 8, salvo quando in esso stabilito con riferimento alla messa a disposizione delle sedi per la realizzazione delle attività.

Ciascuna Unione di Comuni regolerà con separato accordo i rapporti finanziari relativi all'eventuale coinvolgimento, secondo quanto previsto all'articolo 3, di altri soggetti per la realizzazione delle attività previste dal presente protocollo d'intesa.

Art. 12

Durata

Il presente protocollo d'intesa avrà la durata di un anno a partire dal primo giorno successivo alla sua stipula e potrà essere rinnovato per analogo periodo, previa adozione di apposito atto deliberativo.

Art. 13

Modifiche

Le parti si impegnano a rivedere immediatamente il contenuto del presente accordo, qualora ciò fosse imposto o suggerito da modifiche normative.

Letto, confermato e sottoscritto.

Modena, _____

Per la COMUNITA' MONTANA DEL FRIGNANO

Per l'UNIONE TERRE DI CASTELLI

Per l' UNIONE DEI COMUNI MONTANI VALLI DOLO, DRAGONE E SECCHIA

Per la PROVINCIA DI MODENA
